



Città di Segrate

Sindaco
Paolo Micheli

Assessore
Roberto De Lotto

Dirigente
Maurizio Rigamonti

Autorità Procedente
Maurizio Rigamonti

Autorità Competente
Lidia Cioffari

Progetto Variante PGT

Direzione Area Tecnica Comune di Segrate
Sezione Urbanistica

Consulenze

Valutazione ambientale strategica (VAS)

DIEFFE Ambiente srl Società di ingegneria

Referente: Ing. Luca Del Furia

Componente geologica

Studio Idrogeotecnico Associato

Referente: Geol. Efrem Ghezzi

Elaborato Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR)

Studio Associato Ingegneria Civile Ambientale - ICA

Referente: Ing. Andrea Protti

Studi di supporto alla variante al PGT

Studio Serini Associati

Referente: Arch. Mario Serini

Piano
Governo
Territorio
(ai sensi della LR 12/2005)
PUGSS
Elaborato
PUGSS 06

Regolamenti di Attuazione

adozione

approvazione



COMUNE DI SEGRATE

(Provincia di Milano)

Direzione Area Tecnica – Sezione LL.PP.

Ufficio Manutenzione Strade e Sottoservizi

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS) - REGOLAMENTI

PARTE I - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

INDICE

1	PRINCIPI GENERALI.....	4
1.1	Ambito di applicazione	4
1.2	Gli Operatori: Soggetti Gestori e Soggetti Proprietari delle infrastrutture a rete.....	5
1.3	Competenze del comune	5
1.4	Ufficio del sottosuolo	7
2	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE	9
2.1	Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)	9
2.2	Programmazione.....	9
2.3	Coordinamento.....	10
2.4	Censimento strutture polifunzionali esistenti.....	12
2.5	Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS)	12
2.6	Classificazione delle strade	13
3	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	14
3.1	Procedure Autorizzative e Concessorie	14
3.1.1	Convenzioni	15
3.1.2	Obblighi e prescrizioni	15
3.2	Garanzie e cauzioni.....	17
3.3	Oneri Economici	17
3.4	Sanzioni	17

4	PRESCRIZIONI TECNICHE	18
4.1	Esecuzione dei lavori e contenimento dei tempi di lavoro	18
4.1.1	Gestione dei cantieri	18
4.1.2	Ripristini, Ultimazione lavori e collaudo	20
4.2	Manutenzione.....	20
4.3	Piano di Emergenza	20
4.4	Tipologia e requisiti delle infrastrutture	21
4.4.1	Tipologia delle opere.....	21
4.4.2	Requisiti delle infrastrutture	21
4.4.3	Criteri realizzativi.....	22
5	NORME FINALI	24

<p>PARTE II - REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO</p>
--

INDICE

ART.1	AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI.....	25
ART.2	RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER ENTI CHE GESTISCONO SOTTOSERVIZI PUBBLICI.....	25
ART.3	STRUTTURE SOTTERRANEE POLIFUNZIONALI.....	26
ART.4	ABBANDONO DI RETI.....	26
ART.5	MODALITA' DI RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA.....	26
ART.6	INTERVENTI D'EMERGENZA.....	27
ART.7	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	28
ART.8	TEMPI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE DI INIZIO E TERMINE LAVORI.....	29
ART.9	SEGNALAZIONE DEI CANTIERI.....	30
ART.10	DIFESA DELLE RADICI DEGLI ALBERI.....	31
ART.11	NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI SCAVO.....	31
ART.12	NORME PARTICOLARI PER MANOMISSIONI E RIPRISTINI.....	32
ART.13	SEGNALETICA STRADALE.....	36
ART.14	RESPONSABILITA' PER DANNI AD ALTRI IMPIANTI PREESISTENTI.....	37
ART.15	RESPONSABILITA' PER DANNI VERSO TERZI.....	37
ART.16	GARANZIE E ONERI.....	38
ART.17	INADEMPIENZE E PENALITA'.....	39
ART.18	ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE.....	40
ART.19	NORME TRANSITORIE.....	40

DOCUMENTI ALLEGATI

- Allegato A – Richiesta manomissione suolo pubblico
- Allegato B – Comunicazione inizio lavori
- Allegato C – Comunicazione fine lavori provvisori
- Allegato D – Comunicazione ripristino definitivo
- Allegato E – Richiesta di proroga autorizzazione

PARTE I – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

1 PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune e le aziende erogatrici dei servizi ed operatrici secondo le reciproche competenze di seguito descritte, nonché le procedure di definizione ed attuazione di interventi sul suolo pubblico che riguardano i servizi a rete. Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione degli oneri economici ed assicurativi e le attività svolte dall'Ufficio del Sottosuolo.

Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazioni di quelli già esistenti, ovvero in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana.

Le disposizioni ivi presenti sono integrate dal vigente "Regolamento unico delle entrate".

Per quanto eventualmente non disposto dal presente e dai sopracitati Regolamenti, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi che riguardano i servizi tecnologici a rete presenti nel sottosuolo del territorio comunale, disciplinati dal Piano Urbano dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), di seguito elencati:

- a) acquedotti;
- b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane (a gravità);
- c) elettrodotti MT o BT, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;
- d) reti per le telecomunicazioni e trasmissioni dati;
- e) condotte per il teleriscaldamento;
- f) condotte per la distribuzione del gas;
- g) altri servizi sotterranei (oleodotti, ecc.);
- h) le correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio.

Con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico" usato nel presente Regolamento si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, quelli di proprietà privata gravati di servitù di pubblico

passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada;

1.2 GLI OPERATORI: SOGGETTI GESTORI E SOGGETTI PROPRIETARI DELLE INFRASTRUTTURE A RETE

Tra gli Operatori è possibile distinguere i seguenti soggetti:

- a) i soggetti – pubblici o privati – che erogano e gestiscono i servizi di cui al precedente paragrafo;
- b) i soggetti – pubblici o privati – proprietari e gestori delle infrastrutture a rete, utilizzate per l'erogazione dei servizi di cui sopra.

D'ora in avanti, laddove non specificato, si parlerà indistintamente di "Operatori", "Aziende operatrici", "Gestori", indicando con tali termini i Soggetti che, a vario titolo, risultano responsabili della gestione e del corretto utilizzo e funzionamento delle infrastrutture e delle reti dei servizi.

1.3 COMPETENZE DEL COMUNE

Al Comune compete:

1. La disciplina dell'utilizzo del sottosuolo stradale, attraverso la gestione coordinata del sistema delle reti stradali e delle infrastrutture applicando i relativi oneri economici.
2. L'attuazione di provvedimenti di settore (direttive, norme regionali, norme tecniche che disciplinano i servizi a rete).
3. La redazione e gestione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) che costituisce specificazione settoriale del piano dei servizi di cui alla LR n.12/05, secondo i seguenti provvedimenti e successive modifiche e integrazioni: DPCM 3/3/99, L.R. Lombardia n. 26/03 e relativo Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 n.6 (cfr. par. 1.4 e 2.1).

Una volta a regime, il PUGSS individua le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non inferiore a dieci anni con i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni di sostenibilità ambientale nonché tecnico economiche, definendo l'insieme delle dorsali di attraversamento e di distribuzione, individuando quali assi attrezzare mediante macrostrutture sotterranee polifunzionali percorribili per il passaggio coordinato di più servizi. La predisposizione dei servizi in strutture sotterranee polifunzionali, per l'entità ed i costi dei relativi interventi di posa devono avere una loro ragione

d'essere anche nell'ambito di interventi in zone da salvaguardare per valore monumentale, storico, artistico e paesaggistico o in presenza di pavimentazioni di particolare pregio.

4. Il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del suolo e soprassuolo ("suolo pubblico"), anche secondo le priorità individuate nel PUGSS;
 - b) coordinamento degli interventi tra i vari soggetti, previa verifica dell'esistente e dei programmi di sviluppo pubblici e dei gestori;
 - c) aggiornamento del "Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo" – SIIS (cfr. par. 2.4);
 - d) ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione ed agevolando la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, al fine di dotare l'intero territorio comunale di un sistema di strutture a rete, in grado di assicurare i diversi servizi ai cittadini ed alle imprese, realizzando economie di scala a medio e lungo termine con usi plurimi dei sistemi;
 - e) offerta di servizi efficienti, efficaci, economici e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi sulle strade urbane, i fattori di inquinamento, di congestione del traffico ed attuando un tempestivo ripristino delle funzioni; il processo di pianificazione e controllo deve portare a garantire la regolarità, la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio, in condizioni di uguaglianza e di equità nell'accesso e nella fruibilità da parte di tutti i cittadini.
5. L'organizzazione del sistema delle reti del sottosuolo secondo gli standard di ubicazione previsti dalla direttiva 3/3/99 e la realizzazione delle infrastrutture per l'alloggiamento delle reti secondo il titolo IV della L.R 26/03.
6. Promuovere, ove opportuno, le attività di posa che favoriscano le tecniche senza scavo (No Dig) e gli usi plurimi di allocazione dei sistemi.
7. La costituzione di un Ufficio del Sottosuolo o l'individuazione di una struttura interna utilizzando uno o più uffici già esistenti, per la pianificazione e la gestione degli interventi ed in generale delle attività oggetto del presente Regolamento, anche attraverso forme di gestione associata o con il parziale affidamento delle attività in *outsourcing* (cfr. paragrafo seguente).

1.4 UFFICIO DEL SOTTOSUOLO

1. Il Comune, valutata la disponibilità logistica, di personale e attrezzature, istituisce l'Ufficio per il Sottosuolo (di seguito Ufficio); in alternativa individua idonee risorse interne da destinare alla gestione del PUGSS o promuove forme di gestione associata con altri Enti. La struttura, che potrà anche avvalersi di consulenti esterni come disposto dalla normativa regionale vigente, avrà in carico le seguenti attività:
 - a) la redazione del PUGSS (intesa come periodico aggiornamento, plausibilmente in concomitanza con la redazione del PGT o relative varianti generali);
 - b) la ricognizione delle infrastrutture esistenti e la verifica della loro utilizzabilità;
 - c) la ricognizione delle reti di sottoservizi esistenti;
 - d) l'attività di cronoprogrammazione degli interventi, attraverso un processo partecipato e condiviso con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo;
 - e) il monitoraggio della corretta applicazione del PUGSS;
 - f) il costante monitoraggio sulla realizzazione degli interventi nel sottosuolo vigilando sulla loro corretta realizzazione;
 - g) il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione degli interventi nel sottosuolo, anche convocando le necessarie conferenze di servizi;
 - h) il coordinamento degli interventi da attuare in forma congiunta;
 - i) la gestione del sistema informativo territoriale integrato del sottosuolo e tutti i moduli informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati;
 - j) il collegamento con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.
2. L'Ufficio sarà costituito, indicativamente, da:
 - a) personale con competenze nelle materie:
 - tecniche, nell'ambito della pianificazione territoriale, dell'impiantistica, della gestione elettronica dei dati (ambiente GIS e database gestionale), del monitoraggio delle attività, ecc.
 - giuridico-amministrative, nell'ambito delle norme procedurali, autorizzazioni, applicazione dei regolamenti, della messa a punto di convenzioni, norme sanzionatorie, riscossione canoni, ecc.
 - b) strutture logistiche, attrezzature tecnico-informatiche anche per la gestione della banca dati territoriale e cartografica ed eventualmente apparecchiature per i rilievi e i controlli.

3. L'Ufficio, inoltre, si può avvalere di specialisti interni attualmente a servizio di altri settori (esperto SIT, ufficio tecnico, amministrazione), con funzione di supporto ed aventi possibilità di agire a tutti gli effetti come tecnici dell'Ufficio, e potrà comprendere le funzioni svolte attualmente da altri servizi interni, ad esempio dall'Ufficio LL.PP.; l'Ufficio del Sottosuolo avrà un proprio responsabile.
4. Qualora nell'organigramma dell'Amministrazione non ci fosse sufficiente disponibilità di risorse tecniche interne, la stessa potrà affidare in *outsourcing* a soggetti esterni di comprovata esperienza e capacità tecnica le attività di redazione/aggiornamento del PUGSS, del Regolamento PUGSS, della gestione del SIIS (il sistema informativo territoriale integrato del sottosuolo) o di parte di esse, e di eventuali altre attività di cui al punto 1.
5. L'Ufficio acquisisce periodicamente - con frequenza almeno annuale - dalle Aziende Operatrici la cartografia ufficiale aggiornata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesso caratteristiche, secondo il disposto dell'art. 15, comma 5 della Direttiva 03/03/1999, dell'art. 35, comma 1, punto c) della L.R. n° 26/03 e dell'art. 9 del Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010, e provvede ad aggiornare ed integrare gli strati informativi relativi al sistema stradale ed alle infrastrutture in collaborazione con il SIT comunale.
6. L'Ufficio gestisce la modulistica ai fini delle autorizzazioni degli interventi nel sottosuolo, come riportato nel capitolo 3.
7. L'Ufficio si occupa della predisposizione delle convenzioni con i gestori, o collabora a tal fine con le strutture preposte del Comune.

2 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE

2.1 PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS)

2. Il Comune, supportato dall'Ufficio nei termini di cui al punto 1.4, predispone e aggiorna il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) che viene approvato dall'Amministrazione Comunale come specificazione settoriale del Piano dei Servizi nel nuovo Piano di Gestione del Territorio di cui alla L.R. 12/05 e s.m.i.
3. Il piano affronta i seguenti aspetti:
 - a) caratterizzazione del sistema territoriale con:
 - verifica delle caratteristiche geomorfologiche, geologiche, idrogeologiche e sismiche;
 - valutazione delle destinazioni d'uso del suolo comunale;
 - analisi delle vulnerabilità della rete stradale.
 - b) Caratterizzazione del sistema dei servizi a rete con:
 - individuazione dei sistemi;
 - mappatura e gerarchizzazione delle reti e delle infrastrutture;
 - informazioni circa la gestione dei servizi.
 - c) esigenze di sviluppo dei sistemi nel territorio comunale, priorità e programmazione degli interventi.

Le analisi devono permettere di definire il Piano con gli elementi di fattibilità territoriale, le esigenze di adeguamento dei sistemi e la relativa tempistica.

4. Il PUGSS ha carattere decennale, con eventuale revisione intermedia in coerenza con le varianti al PGT, e programmazione triennale.

Gli stralci triennali vengono attuati con piani operativi annuali che tengono conto dei piani industriali dei gestori e della programmazione territoriale fatta eccezione degli interventi non programmabili che rispondono alle regole fissate dalle Autorità competenti.

2.2 PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune programma, anche di concerto con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, gli eventuali alloggiamenti per l'implementazione dei servizi di rete esistenti e per la posa di nuovi servizi secondo criteri atti a garantirne un successivo sviluppo quali-quantitativo e a facilitare le operazioni di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. La programmazione è volta ad attuare un'azione complessiva di pianificazione e di gestione dei sistemi presenti per un migliore uso del suolo e sottosuolo ed offrire servizi efficienti e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi, gli elementi di congestione del traffico e di inquinamento.
3. L'azione di programmazione è coordinata dall'Ufficio Sottosuolo, in collaborazione con i gestori ed i proprietari delle reti. Il programma sarà approvato dagli Organi Amministrativi Comunali, anche di concerto con gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
4. La procedura di cronoprogrammazione sarà organizzata indicativamente secondo le seguenti fasi:
 - 4.1 richiesta agli operatori di trasmettere il proprio programma di interventi (esclusi i meri allacci alle utenze finali e comunque gli interventi non prevedibili/programmabili) quanto meno annuale;
 - 4.2 convocazione di un tavolo operativo per la pianificazione degli interventi nel sottosuolo, al fine di un coordinamento tra i vari operatori e di un coordinamento tra questi e gli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche o con altri eventuali interventi previsti dal Comune;
 - 4.3 predisposizione di un cronoprogramma degli interventi, su base quantomeno annuale, il più possibile condiviso ed al quale gli operatori dovranno attenersi nelle successive richieste di autorizzazione degli interventi ivi dedotti.

2.3 COORDINAMENTO

1. L'Ufficio coordina le attività di programmazione e di pianificazione a livello comunale dell'area stradale, del sottosuolo e relative infrastrutture, collabora con gli uffici pubblici competenti a vario titolo e con le Aziende Operatrici interessate, e comunica tempestivamente alle stesse gli interventi urbanistici previsti dal PGT (Piano di Governo del Territorio) e dai Piani Attuativi. A tal fine promuove la creazione di un tavolo permanente di coordinamento con i suddetti soggetti.
2. L'Ufficio, indicativamente con frequenza annuale, convoca una riunione di coordinamento, finalizzata a conseguire le sinergie necessarie e coerenti con una gestione ottimale della rete stradale e del sottosuolo e a valutare i programmi degli interventi previsti dal Comune (piano triennale), dagli Enti Pubblici, dagli Operatori.
3. L'Ufficio definisce con i partecipanti al tavolo di Coordinamento:

- a) il piano degli interventi (esclusi gli allacciamenti all'utenza finale) ordinari e straordinari dislocati nel territorio comunale (entro 60 giorni);
 - b) le tempistiche di inizio e di fine lavori che devono essere avviati nel periodo di riferimento;
 - c) le modalità di organizzazione dei cantieri, le azioni di prevenzione e di segnalazione dei lavori ai fini della sicurezza;
 - d) i rapporti con il Comando di Polizia Municipale.
4. L'Ufficio, dopo l'esame dei programmi presentati dalle Aziende, si riserva il compito di coordinare nella stessa area gli interventi delle Aziende Operatrici per conseguire un'azione organica negli interventi e negli scavi.
 5. Qualora lo ritenga opportuno e ricorrano le condizioni previste dalla normativa, l'Ufficio si attiva per indire una Conferenza dei Servizi ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni (L. n.340/2000) al fine di definire con le Aziende Operatrici le modalità e la tempistica degli interventi, e per indicare i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare.
 6. Le Aziende Operatrici sono tenute a trasmettere almeno annualmente all'Ufficio del Sottosuolo, entro una data prestabilita, il proprio Programma Operativo Annuale per l'anno successivo, costituito da una relazione generale, da un programma dei lavori, da una planimetria generale e da planimetrie di dettaglio, nonché da tabelle riportanti l'indicazione dei tracciati e le caratteristiche principali degli impianti da installare, conformemente a quanto indicato nell'allegato 2 del Regolamento Regionale n. 6 del 15 febbraio 2010, che definisce i requisiti informativi minimi rispetto a quanto previsto nella d.g.r. 21 novembre 2007, n. 5900 (ed eventuali s.m.i.).
 7. L'inadempimento senza giustificato motivo a quanto disposto nel punto precedente, può costituire condizione ostativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente par. 3.1, fatte salve quelle relative ad interventi necessari per garantire la continuità del servizio.
 8. Il Programma Operativo Annuale (che diventerà strumento primario di programmazione e coordinamento tra le Aziende e tra esse ed il Comune) dovrà essere riferito a tutti gli interventi di potenziamento, di estensione, di rinnovamento e di manutenzione straordinaria delle reti programmati e prevedibili per l'anno successivo.
 9. Contestualmente le Aziende Operatrici sono tenute a trasmettere la cartografia ufficiale aggiornata ed informatizzata (formato DWG, MXD o SHP) dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee di propria

competenza, che sarà utilizzata dall'Ufficio per la gestione e attuazione del PUGSS.

10. Tale cartografia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione in cui le Aziende tengono indenne il Comune da ogni tipo di responsabilità derivante dalla non corrispondenza della cartografia allo stato di fatto dei luoghi e delle reti, nonché alla incompletezza dei dati correlati alla cartografia stessa (distanza da capisaldi certi, profondità di posa, diametri tubazioni ecc.).

2.4 CENSIMENTO STRUTTURE POLIFUNZIONALI ESISTENTI

1. L'Ufficio, entro un anno dall'attivazione, darà corso ad una ricognizione completa delle strutture polifunzionali esistenti, d'intesa con le Aziende Operatrici e stipulando eventualmente con le stesse convenzioni specifiche comprensive degli aspetti tecnico economici.
2. Il censimento interesserà le strutture, i punti di accesso, lo stato delle opere murarie, i servizi presenti ed il loro stato d'uso.
3. Tali dati saranno riportati in database e cartografie georeferenziate sulla base degli standard regionali, come meglio specificato nel punto successivo.

2.5 SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL SOTTOSUOLO (SIIS)

1. Il SIIS è una banca dati informatizzata che consiste di una mappatura georeferenzata delle infrastrutture e di un quadro conoscitivo dei sottosistemi presenti contenente tutte le informazioni tecnico-gestionali disponibili, caratteristiche, tipologia, ubicazioni topografiche e spaziali delle reti, nonché caratteristiche delle strade e vincoli esistenti, il tutto gestito mediante applicativi GIS (*Geographic Information System*), secondo gli indirizzi regionali, e costantemente aggiornato. A regime è composto da:
 - a) la mappatura e la georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee con annesso caratteristiche costruttive secondo il disposto dell'art.15 della direttiva 3/3/99, dell'art. 35 della L.R. n. 26/03, e secondo i requisiti minimi dell'allegato 2 del Regolamento regionale n. 6 del 15.02.2010, ed alle rispettive modifiche e integrazioni;
 - b) una mappa dei "progetti in corso", completa di tipo di lavoro, caratteristiche tecniche dei manufatti, responsabili, durata delle attività ed eventuali problematiche riscontrate;
 - c) un elenco delle opere rientranti nel programma triennale ed annuale con relativo stato di avanzamento, ai fini del monitoraggio;

- e) un profilo delle gestioni presenti, con la "carta dei servizi" di ogni sistema operante;
 - f) l'insieme dei procedimenti con le normative di riferimento e lo schema dei documenti da predisporre, comprensivo di moduli.
2. Il SIIS deve essere aggiornato sulla base delle informazioni trasferite senza oneri da parte delle Aziende Operatrici, e deve essere integrato col SIT comunale.
 3. Le Aziende Operatrici dovranno mantenere costantemente aggiornati i database tecnici e cartografici relativi ai propri impianti e dovranno renderli disponibili al Comune secondo gli standard di riferimento regionali.
 4. Le Aziende, nello scambio delle informazioni, dovranno precisare, per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione indicando, ove possibile, il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici e tutti gli altri dati disponibili utili all'implementazione della banca dati secondo i suddetti indirizzi regionali, ed in particolare dell'allegato 2 del Regolamento regionale n. 6 del 15.02.2010 ed eventuali s.m.i.

2.6 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. L'Ufficio, a supporto della programmazione e della predisposizione del PUGSS, elabora una classificazione delle strade comunali, nel rispetto del Codice della Strada vigente; tale classificazione è funzionale allo svolgimento dei lavori ed è volta a limitare gli impatti sociali e il degrado urbano dovuto ai cantieri stradali. Essa è definita sulla base dei seguenti elementi:
 - a) Piano urbano del traffico con le caratteristiche del sistema territoriale, le linee di sviluppo dei sistemi ed i livelli di infrastrutturazione;
 - b) regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, se esistente, o altro regolamento comunale di riferimento;
 - c) conformazione morfologica e paesistica;
 - d) posizione urbanistica - territoriale e importanza storico – sociale;
 - e) densità abitativa e vocazione commerciale;
 - f) dimensione della carreggiata, dei marciapiedi e spartitraffico;
 - g) intensità del traffico e del sistema viabilistico.
2. Le Autostrade e la viabilità extraurbana non si considerano ai fini della suddetta classificazione.

3 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

3.1 PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CONCESSORIE

1. La realizzazione d'interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal comune o dalla provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è stato richiesto apposito titolo abilitativo unitario contemplante anche le opere nel sottosuolo, è soggetta ad autorizzazione.
2. Il comune, tramite l'Ufficio Sottosuolo o la competente struttura individuata, disciplina:
 - a) i requisiti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di competenza;
 - b) le modalità procedurali e i tempi per la conclusione del procedimento autorizzativo;
 - c) gli oneri da sostenere e le garanzie finanziarie volte ad assicurare la regolare esecuzione delle opere e degli interventi di ripristino;
 - d) i casi in cui, tenuto conto dei disposti di cui all'art. 20 della l. 241/90, il decorso del termine per la conclusione del procedimento senza che l'amministrazione abbia provveduto equivale al rilascio dell'autorizzazione;
 - e) le modalità di gestione delle infrastrutture, tenuto conto dei disposti di cui all'art. 40, l.r. 26/2003.
3. L'autorizzazione deve essere concessa in conformità alle previsioni del PUGSS, del PTCP e del PGT.
4. L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati. I comuni assicurano che le infrastrutture di loro proprietà siano accessibili agli operatori dei servizi a rete secondo modalità eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.
5. Per quanto non espressamente definito nel presente Regolamento circa le norme procedurali autorizzative e concessorie, si rimanda al titolo II del presente atto e al Regolamento unico delle entrate (parte TOSAP).
6. Si precisa che la domanda di autorizzazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente. La documentazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione consiste in una relazione di progetto comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici e dei tempi di realizzazione, anche in formato elettronico; di elaborati grafici riferiti all'intero tracciato ed a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto, secondo le prescrizioni del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni di manomissione suolo pubblico, consistenti in:

- a) planimetria generale a livello comunale con indicazione dei tratti di nuova installazione o di manutenzione effettuati sia con metodi tradizionali che no-dig;
 - b) elaborati di progetto dell'intero tracciato da eseguire e di ciascuna tratta elementare con relative sezioni e le modalità d'intervento, secondo la scala indicata dal Regolamento di manomissione suolo pubblico;
 - c) particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature;
 - d) relazione geologica accompagnata da indagini di campagna (geotecniche, idrogeologiche, etc.) per scavi superiori al metro e cinquanta dal piano campagna;
 - e) documentazione fotografica adeguata (a terra o, se opportuno, aerea).
7. l'autorizzazione deve altresì riportare:
- a) le modalità di ripristino;
 - b) le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di danni;
8. Per gli operatori di TLC va allegata copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell'art.4, primo comma della L. 31.7.1997, n. 249.
9. Eventuali pareri delle altre Autorità competenti diverse dal Comune, necessari per legge (V.V.F., ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, ecc.).

3.1.1 Convenzioni

1. L'Ufficio, congiuntamente all'atto autorizzativo, predispone il testo della eventuale convenzione, avvalendosi delle indicazioni presenti nella convenzione tipo.
2. La convenzione viene stipulata tra il Comune e l'Azienda Operatrice sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; essa è immediatamente vincolante per l'Azienda.

3.1.2 Obblighi e prescrizioni

1. Il Comune si riserva di non concedere l'uso di condutture municipali libere se queste sono riservate all'Amministrazione per il proprio uso.
2. I cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti e, in genere, le reti di fognatura ed ogni altra struttura di proprietà del Comune possono essere

utilizzate anche per l'installazione di cavi di TLC od altri servizi a rete senza pregiudizio degli stessi ed a fronte della fattibilità tecnica amministrativa.

3. Qualora il Comune predisponga la realizzazione di strutture sotterranee polifunzionali, idoneamente dimensionate per le esigenze delle varie Aziende Operatrici, i rispettivi nuovi impianti, nella medesima tratta, non dovranno essere sistemati in sedi diverse né dovrà essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, ad eccezione degli interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale.
4. Le Aziende Operatrici non possono porre cavi o tubazioni in numero maggiore a quello autorizzato, sia nel caso di posa interrata che nel caso di posa in infrastrutture comunali, salvo specifica richiesta, da parte del Comune, che sarà concordata con le aziende e imprese stesse.

L'inosservanza del presente punto comporta la revoca della concessione in questione, trattandosi di uso improprio e non autorizzato del diritto di occupazione concesso.

Le tubazioni vuote e i manufatti connessi, non utilizzati entro cinque anni dalla data di autorizzazione, si considerano abbandonati se non rientrano nei programmi di sviluppo previsti nel piano.

Il comune potrà richiederne la rimozione oppure disporne liberamente per altra utilizzazione.

5. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione; è, parimenti vietata, qualsiasi subconcessione. È tuttavia ammesso:
 - a) il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal concessionario anticipatamente all'ufficio competente o agli incaricati della riscossione degli oneri dovuti, in modo che possano essere specificati nell'atto di concessione o di autorizzazione o nella ricevuta degli oneri economici pagati.
 - b) il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad un altro beneficiario per il trapasso di un bene o di un'attività, escluso ogni scopo di speculazione e con il consenso dell'Amministrazione Comunale, sempre che per la stessa occupazione non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento darà luogo a nuovo atto, con il pagamento integrale di nuovi oneri, esclusi ogni restituzione o conguaglio di quelli già pagati.
6. L'Azienda, prima di iniziare i lavori di:

- a) infrastrutturazione o manutenzione straordinaria: una volta ottenuto il nulla osta, dovrà dare idoneo preavviso scritto all'Ufficio rispetto alla data effettiva di inizio dei lavori, per attivare i tecnici comunali e per programmare eventuali controlli;
- b) manutenzione ordinaria o gli allacciamenti non programmabili soggette all'applicazione del DLGS 81/08 e s.m.i.: dovrà dare avviso scritto via fax o via telefono all' Ufficio. Tale avviso va esteso alla Vigilanza Urbana ed a tutte le altre Imprese erogatrici dei servizi , per prendere con esse gli opportuni accordi affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti e limitato l'impatto con la viabilità.

3.2 GARANZIE E CAUZIONI

Si veda la successiva parte II "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni di manomissione suolo pubblico".

3.3 ONERI ECONOMICI

Per i criteri di determinazione della tassa di occupazione di spazi pubblici e le modalità di accertamento e riscossione, se non regolati da apposite convenzioni, si rimanda all'allegato Regolamento Unico delle Entrate.

3.4 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate secondo quanto stabilito nelle apposite convenzioni o, per quanto pertinente, ai sensi del citato Regolamento Unico delle Entrate.
2. Per interventi completati oltre il termine prefissato nell'autorizzazione o nel provvedimento di rinnovo della stessa, potrà essere concordata una penale per ogni giorno di ritardo, non giustificato, sulla data prevista per la riconsegna delle aree oggetto di intervento indicate in ogni singolo atto autorizzativo, salvo diversa disposizione sottoscritta nella Convenzione.

4 PRESCRIZIONI TECNICHE

4.1 ESECUZIONE DEI LAVORI E CONTENIMENTO DEI TEMPI DI LAVORO

1. In fase di cantiere, valgono le disposizioni di cui ai regolamenti comunali vigenti ed alla legge sui lavori pubblici ove applicabili.
2. Le Aziende Erogatrici, d'intesa con l'Ufficio, dovranno valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori inerenti interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini impatto acustico per le zone interessate.

4.1.1 Gestione dei cantieri

1. Le Aziende, durante lo svolgimento di opere soggette all'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono obbligate:
 - a) a fornire all'Ufficio tutti i dati e le informazioni richieste in relazione all'intervento autorizzato (dati riguardanti le imprese esecutrici, piani di lavoro, programma temporale di realizzazione);
 - b) a tenere a disposizione una base topografica (su supporto cartaceo e digitale) aggiornata, con i tracciati e i dati tecnici delle infrastrutture installate;
 - c) a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno derivante da terzi in dipendenza delle opere eseguite;
 - d) all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, Codice della strada, assicurazioni, previdenza sociale ed antinfortunistica nei confronti del personale dipendente, mantenendo in cantiere copia completa ed aggiornata della documentazione prevista;
 - e) al coordinamento con la vigilanza urbana e a fornire una adeguata informazione al quartiere;
 - f) a comunicare all'Ufficio ed alle altre Società che gestiscono i servizi a rete la presenza, non rinvenuta durante le indagini preliminari, di canalizzazioni, impianti o manufatti che possano interferire anche solo parzialmente con le opere in corso; ogni intervento aggiuntivo a quello previsto è a cura e spese dell'esecutore dei lavori;
 - g) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico o ad altri concessionari o intralci alla circolazione oltre i limiti del cantiere;
 - h) a evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dagli organi competenti;

- i) a evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalle competenti autorità;
 - j) a evitare l'uso di mezzi, installazioni ed impianti che possano cagionare grave disturbo, pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi e predisporre tutto quanto necessario ad evitare sinistri e danni ai passanti ai quali devono essere garantite condizioni di transito in sicurezza;
 - k) a collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati;
 - l) al corretto smaltimento dei rifiuti e delle macerie prodotte.
2. L'Ufficio, durante lo svolgimento dei lavori, ha facoltà di verificare sistematicamente le modalità dell'intervento, fino alla rimozione del cantiere in caso di violazioni gravi.
- Ogni sopralluogo va verbalizzato e sottoscritto con il responsabile dei lavori dell'impresa esecutrice riportando gli eventuali rilievi, le difformità rispetto all'atto autorizzativo e descrivendo le prescrizioni imposte.
3. Per gli interventi con tecniche no-dig, le Aziende Operatrici devono possedere una specifica certificazione che le abiliti ad operare e sono obbligate a:
- a) effettuare prima dell'inizio delle attività un sopralluogo con i tecnici dell'Ufficio e dell'Azienda che esegue i lavori nell'area dell'intervento, per valutare la congruità delle informazioni tecniche sui sottoservizi rilevati con indagini dirette ed indirette. In caso di incertezza sull'affidabilità dei dati in possesso saranno svolte immediate indagini ed accertamenti di verifica sul posto;
 - b) richiedere la presenza di un tecnico o un consulente dell'Ufficio per verificare il corretto svolgimento dei lavori, unitamente ai tecnici dell'Azienda interessata, con funzioni di supporto nel caso si venissero a determinare situazioni critiche o situazioni di emergenza sul territorio o sulle reti. Le spese di supporto sono a carico delle Aziende.
4. Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al Progetto Esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterano i dati fondamentali del Progetto, tali variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente concordate con l'Ufficio.
5. Ogni Azienda Operatrice, semestralmente, dovrà aggiornare e trasferire al comune la cartografia di base in formato elettronico, di tutti i lavori eseguiti comprensivi dei dati tecnici e delle modalità di posa.

4.1.2 Ripristini, Ultimazione lavori e collaudo

1. Per quanto concerne i ripristini, si vedano le disposizioni previste dal seguente Regolamento per la Manomissione di Suolo Pubblico;
2. La comunicazione di ultimazione lavori ed i collaudi avverranno secondo le modalità definite nel rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Sottosuolo o competente.

4.2 MANUTENZIONE

1. Le Aziende Operatrici, nella riunione annuale, devono comunicare all'Ufficio in modo documentato gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria che intendono effettuare per attivare una azione programmata.
Gli interventi di manutenzione sul sistema delle reti superficiali e sotterranee esistenti si distinguono in programmati e d'urgenza.
Gli interventi programmati sono disciplinati nella convenzione e specificati negli stralci operativi annuali.
Gli interventi d'urgenza vengono eseguiti direttamente dall'Azienda responsabile, che contestualmente ne dà comunicazione all'Ufficio.
2. Tutti i manufatti collocati sul suolo stradale comunale o interrati, le reti, le opere accessorie e quant'altro posato, devono essere mantenute dalle Aziende servizi ciascuna per la sua competenza.
3. Ove i lavori di manutenzione comportino modifiche alle opere, l'Azienda che ne ha competenza trasmette a fine lavoro il progetto esecutivo di quanto realizzato con la relativa cartografia digitale aggiornata.
4. La situazione dello stato delle strade, delle reti e gli eventuali problemi di disservizio devono essere comunicati periodicamente dall'Azienda all'Ufficio.

4.3 PIANO DI EMERGENZA

L'Ufficio, coordinandosi con la vigilanza pubblica ed il responsabile tecnico della protezione civile comunale e le Aziende erogatrici ed operatrici, collabora alla predisposizione del piano di emergenza comunale per quanto di propria competenza.

4.4 TIPOLOGIA E REQUISITI DELLE INFRASTRUTTURE

Si riporta di seguito una serie di prescrizioni tecniche di carattere generale per la progettazione e realizzazione delle opere con riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale.

4.4.1 Tipologia delle opere

Le infrastrutture sono classificate in tre categorie:

- a) trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime;
- b) polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete;
- c) strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione dei previsti o prevedibili piani di sviluppo e devono corrispondere alle norme tecniche UNI - CEI di settore. Il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete interessate da interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione del tessuto urbano esistente.

Nelle aree già edificate o in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra le possibili soluzioni di cui sopra, è effettuata dal comune in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico-architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare, nonché in base ad una valutazione della sostenibilità economica-finanziaria dell'investimento richiesto per la realizzazione delle infrastrutture.

4.4.2 Requisiti delle infrastrutture

Le infrastrutture di cui al precedente paragrafo, da utilizzare, di norma, per le aree di nuova urbanizzazione, nonché per le zone edificate, in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana che richiedano o rendano opportuno riallocare gli alloggiamenti destinati ai servizi di rete, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate al contenimento dell'effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze (tecnologie No-Dig);

- b) essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI - CEI;
- c) essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali;
- d) essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di plotte scopercibili, abbinati a polifore;
- e) essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare;
- f) essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte temporale non inferiore a dieci anni;
- g) nel caso di infrastrutture tipo "cunicoli tecnologici", per l'inserimento di tubazioni rigide, deve essere prevista una copertura a plotte amovibili, opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e trasversali devono essere rapportate all'altezza interna del manufatto e alla lunghezza delle tubazioni stesse;
- h) per le strutture percorribili, tipo "gallerie pluriservizi", possedere, al netto dei volumi destinati ai diversi servizi di rete e alle correlate opere e sottoservizi, e sempre in coerenza con le normative tecniche UNI - CEI, dimensioni non inferiori a metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza in termini di spazio libero di passaggio, utile anche per eventuali emergenze, essere accessibili dall'esterno ai fini della loro ispezionabilità e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4.4.3 Criteri realizzativi

Qualora l'infrastruttura interessi aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione urbana, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.

Per gli interventi di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, ai sensi della l. 18 giugno 2009 n. 69, art. 1 c.5, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada.

Le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da potere alloggiare, sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle pertinenti norme tecniche UNI - CEI, alle disposizioni di cui al decreto

ministeriale 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale) e s.m.i.¹, e di sicurezza sui luoghi di lavoro; particolare attenzione progettuale deve essere riservata alle opere eventualmente ricadenti in aree a rischio sismico per le quali devono fare testo le indicazioni elaborate dai Servizi tecnici nazionali.

Nei casi di realizzazione di infrastrutture da parte di privati, in quanto soggetti autorizzati, l'Ente autorizzante, in relazione al carattere di pubblica utilità di tali opere di urbanizzazione primaria, determina, con apposito atto, le eventuali modalità di compartecipazione alle spese ovvero le misure compensative, anche con riferimento alle modalità d'impiego degli alloggiamenti resi disponibili.

Qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal fine si rinvia all'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 503/1996 e s.m.i. predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con gli accorgimenti più opportuni. L'ente autorizzante, in sede istruttoria, deve accertare la coerenza del piano delle opere con il citato D.P.R. 503/1996.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di impatto ambientale, qualora gli interventi ricadano nelle categorie ad esse soggette.

Le condotte di gas combustibile devono essere previste all'esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi di rete. Qualora il tratto di tubazione debba essere posto nell'infrastruttura, oltre che di limitata estensione lineare, non deve presentare punti di derivazione e deve essere posato in doppio tubo con sfiati e secondo accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato dell'arte con riferimento alla guida tecnica "Requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali", di cui alla norma UNI - CEI "Servizi tecnologici interrati", alla norma UNI - CIG 10576 "Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo", al già citato decreto ministeriale 24 novembre 1984 e s.m.i..

Per quanto riguarda i ripristini di scavi, carreggiate stradali bitumate, marciapiedi, alberature, pavimentazioni di pregio (autobloccanti ecc.), si veda il successivo Regolamento per la Manomissione di Suolo Pubblico.

¹ Si veda in particolare il Decreto Ministeriale 16 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8"

5 NORME FINALI

Eventuali disposizioni regolamentari di carattere comunale, relative ai servizi nel sottosuolo, incompatibili col presente Regolamento, sono da intendersi superate.

PARTE II – REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento si applica a tutti coloro che per l'esecuzione di lavori devono manomettere il suolo pubblico siano esse Enti, Società, persone fisiche o persone giuridiche. Si applica anche alle Società di cui il Comune è socio di maggioranza o minoranza. Non si applica alle imprese a cui il Comune affida pubblici appalti.

2. Tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale nonché delle modalità tecnico operative contenute nel presente regolamento.

3. Le autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico sono pertanto subordinate alla emissione di regolare autorizzazione con le conseguenze che ne derivano in merito al regime generale delle autorizzazioni.

Art. 2 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER ENTI CHE GESTISCONO SOTTOSERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune non rilascerà autorizzazioni di manomissioni di suolo pubblico per le strade e i marciapiedi di recente pavimentazione; le richieste verranno esaminate a distanza di almeno due anni dall'ultimazione della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, tranne deroghe che potranno essere concesse dall'ufficio competente, esclusivamente per i casi per i quali è dimostrata l'eccezionalità o l'impossibilità di previsione.

2. E' vietato richiedere la posa di linee aeree in sostituzione di quelle interrato per ovviare alla manomissione del suolo pubblico, sono ammesse solamente linee aeree per allacciamenti provvisori, per una durata di tempo limitata.

3. Nel caso la manomissione del suolo interessi longitudinalmente lunghi tratti di strade ovvero intere vie, l'esecutore dei lavori prima dell'intervento dovrà prendere contatti con tutti gli Enti o le Società che gestiscono sottoservizi pubblici (quali a titolo esemplificativo: fognatura, luce, telefoni e gas), per concordare la predisposizione degli altri sottoservizi. La società proponente dovrà dimostrare di aver comunicato la proposta di manomissione a tali Enti e

corredare la domanda con le relative risposte. Qualora le società interpellate dichiarino di non aver interesse alla predisposizione dei sottoservizi ovvero dichiarino di non volersene avvalere, alle stesse verrà negata qualsiasi richiesta di manomissione del suolo pubblico, relativamente alla medesima via, successivamente presentata nell'arco di due anni dalla prima richiesta. Qualora invece tali Enti siano interessati dovranno presentare richiesta cumulativa degli interventi necessari.

Art. 3 - STRUTTURE SOTTERRANEE POLIFUNZIONALI

1. All'interno degli ambiti di piani attuativi, definiti dagli strumenti urbanistici, le nuove infrastrutture varie e le opere di urbanizzazione primaria devono risolvere in fase di progettazione i problemi connessi all'installazione dei servizi del sottosuolo e alla loro manutenibilità.
2. La conservazione nel tempo degli spazi pubblici di nuova realizzazione deve essere assunta al momento del progetto urbanistico e dei progetti preliminari o definitivi allegati a convenzioni urbanistiche.

Art. 4 - ABBANDONO DI RETI

1. Il Titolare della concessione di sottoservizi è tenuto a comunicare al Comune ogni dismissione o abbandono totale o parziale di reti.
2. In relazione alla particolarità delle singole situazioni l'Amministrazione Comunale ha facoltà d'imporre in ogni momento al Concessionario la rimozione della rete non più in servizio, ciò in dipendenza di motivate circostanze connesse alla realizzazione di opere pubbliche o esigenze legate alla collocazione di altri importanti sottoservizi.
3. Quanto sopra salvo diverse pattuizioni fra il Comune e il Concessionario o quanto previsto dalle vigenti leggi.

ART. 5 - MODALITÀ DI RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA

1. I soggetti che devono manomettere il suolo pubblico dovranno presentare all'Ufficio S@C apposita istanza (allegato A) in marca da bollo, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e iscritto al relativo ordine, contenente le seguenti informazioni:

- a. il tipo di intervento, la motivazione dello stesso e la zona in cui si dovranno eseguire le manomissioni (via e n. civico);*

- b. lunghezza, larghezza e profondità dello scavo;*
 - c. il tipo di pavimentazione;*
 - d. il numero degli attraversamenti stradali;*
 - e. tipologia di strada (Comunale, Provinciale ecc).*
2. La stessa dovrà essere corredata da elaborati grafici comprendenti:
- a. estratto mappa in scala 1:2000 che individui la zona dell'intervento;*
 - b. riproduzione fotografica dei luoghi e planimetria in scala 1:200 o 1:500;*
 - c. relazione tecnica descrittiva degli interventi.*
3. Inoltre dovranno essere allegate, qualora l'intervento ricadesse in aree non di competenza comunale (Provincia, ecc.), le relative autorizzazioni rilasciate dagli stessi.
4. Gli utenti prima della presentazione del progetto all'Amministrazione Comunale per la posa di nuove utenze nel sottosuolo dovranno eseguire le opportune indagini per verificare che il posizionamento delle stesse sia corretto e sia compatibile con la presenza di altri sottoservizi e darne esplicita menzione nella domanda.
5. L'Ufficio Tecnico Comunale dovrà provvedere ad esprimere, entro 10 gg, richiedendo eventuali integrazioni qualora lo ritenga necessario, provvedendo contemporaneamente ad inviare copia del parere rilasciato agli altri uffici interessati, con particolare riguardo a quello della Polizia Locale.
6. Il ritiro dovrà avvenire entro i successivi **30 giorni** dalla comunicazione da parte dell'ufficio competente, in caso contrario la domanda sarà annullata e dovrà essere ripresentata.
7. L'impresa che dovrà eseguire i lavori dovrà concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale e/o la Polizia Locale tempi e modalità di installazione dei presidi di cantiere e segnaletica, nonché interventi di limitazione o riduzione del traffico veicolare e/o pedonale per i quali la predetta Polizia dovrà provvedere ad emettere la relativa ordinanza completa di eventuali prescrizioni.

Art. 6 - INTERVENTI DI EMERGENZA

1. Nessuna manomissione del suolo pubblico potrà essere effettuata senza l'autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune, fatti salvi gli interventi indifferibili di emergenza (guasti tecnici o rotture improvvise) per i quali sarà comunque indispensabile la segnalazione per iscritto (mail, fax, pec) all'Ufficio competente e alla Polizia Locale, da effettuarsi entro le ventiquattro ore dall'inizio

della manomissione del suolo pubblico, indicando motivo e luogo dell'intervento (Planimetria dell'area di intervento) nonché il nome della ditta appaltatrice.

2. I richiedenti dovranno seguire tutte le prescrizioni imposte al fine di effettuare l'intervento in condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e/o pedonale, pubblico e privato.

3. Non sono ammesse richieste di manomissione dichiarate urgenti qualora non sussistano reali condizioni di emergenza e/o pericolo imminente.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Prima di iniziare i lavori il richiedente dovrà darne avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo e del sottosuolo pubblico e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato alcun danno alle infrastrutture esistenti.

2. Dovrà inoltre comunicare all'ufficio competente il nominativo dell'Impresa a cui sono affidati i lavori, il relativo responsabile tecnico o direttore dei lavori nonché il recapito telefonico e mail.

3. E' fatto obbligo al Concessionario di trasferire alle imprese esecutrici le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nel presente regolamento che andranno integralmente rispettate. 4. In caso di attraversamento di strade Provinciali e Statali dovrà esserne data particolare comunicazione all'Ente interessato e rispettare tutte le condizioni poste, assumendo preventivamente il parere.

5. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti viabili vari, dovrà essere presentata preventiva domanda al Comando di Polizia Locale.

6. Se la previsione di particolari manufatti interrati comporta problemi statici il Concessionario è obbligato prima dell'inizio lavori a presentare la documentazione all'Ufficio preposto sul calcolo strutturale previsto dalla L. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni, dandone copia al Comune.

7. In questo caso al termine dei lavori il Concessionario dovrà provvedere al collaudo statico dei manufatti realizzati, consegnandone copia al comune prima del ripristino della viabilità.

8. Il Comune non ha responsabilità alcuna circa la portanza e/o la stabilità del terreno; lo stesso dicasi per i manufatti presenti nel sottosuolo.

9. Per ogni caso la quota superiore di eventuali solette in calcestruzzo dovrà essere di almeno 25 cm. sotto il piano di calpestio e di scorrimento stradale, salve diverse indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

10. Qualora il Concessionario richiedesse la posa in soprassuolo di manufatti (colonnine, armadi ecc.) dovrà provvedere al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, nonché in caso di richiesta dell'Amministrazione Comunale, provvedere allo spostamento, rimozione, interrimento ecc. con oneri a carico del concessionario stesso. I modi e i tempi verranno indicati dalla stessa Amministrazione Comunale.

11. Il concessionario è obbligato prima dell'inizio dei lavori, avvisare con un preavviso di minimo 7 (sette) giorni naturali e consecutivi la cittadinanza attraverso anche la collocazione di volantini alle singole abitazioni e negozi circostanti, indicando sugli stessi la tipologia dei lavori, la data di inizio e di fine lavori.

Art. 8 - TEMPI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI INIZIO E TERMINE LAVORI

1. I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, oltre tale termine l'autorizzazione dovrà ritenersi nulla.

La durata massima dei lavori potrà essere di 90 giorni dalla data di comunicazione di inizio lavori (allegato B), salvo richiesta di proroga da presentarsi almeno 7 giorni prima della scadenza. E' consentita una sola proroga di durata massima di 90 giorni da richiedere su apposito modello (Allegato E).

2. Il richiedente prima di dare inizio ai lavori sia di scavo che di ripristino della pavimentazione stradale, dovrà provvedere a comunicare l'inizio lavori all'Ufficio Tecnico Comunale ed alla Polizia Locale, con un preavviso di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.

3. Al termine dei lavori con ripristino provvisorio, il concessionario dovrà darne comunicazione tramite apposito modello (Allegato C).

4. Parimenti sarà tenuto a dare comunicazione scritta a lavori ultimati dopo il ripristino definitivo (allegato D).

5. A fine lavori il Concessionario dovrà presentare all'Ufficio Tecnico Comunale una dichiarazione sulla regolarità dei lavori eseguiti e sul rispetto di tutto quanto compreso nell'autorizzazione a firma del direttore tecnico o del direttore dei lavori, allegando, qualora richiesto, copia del collaudo statico come previsto all'art. 7 del presente Regolamento.

6. Sono vietate le varianti e aggiunte in corso d'opera non preventivamente autorizzate, salvo applicazioni di penali che l'Amministrazione Comunale potrà applicare a sua completa discrezione.

7. Scaduto il termine concesso per l'ultimazione dei lavori - termine questo stabilito in base ai giorni indicati nella domanda - si applicheranno le penali previste ai successivi articoli, la richiesta di proroga con indicazione dei giorni necessari dovrà essere inviata per iscritto almeno 7 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, all'Ufficio Tecnico Comunale e da quest'ultimo assentita.

Art. 9 - SEGNALAZIONE DEI CANTIERI

Durante la loro esecuzione dovrà essere predisposto a cura e sotto la responsabilità del Concessionario idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione (Tit. II D. L.vo 30/04/1992, n. 285 e Tit. II D.P.R. 16/12/1992, n. 495) previa verifica con la Polizia Locale sulla fattibilità e esigenze della zona, in particolare:

- a) dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D. lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- b) dovrà essere installata idonea segnaletica di sicurezza e dovranno essere adottati speciali accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi, ai sensi dell'Art. 40 comma 1 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada;
- c) gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione dovranno essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti o altri tipi di recinzioni in rete rigida di colore rosso/arancione segnalati con luci fisse e dispositivi rifrangenti ai sensi dell'Art. 40 comma 2 e comma 3 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada;
- d) per i lavori di scavo interessanti la sede del marciapiede, qualora questo venga occupato dal cantiere, dovrà essere rispettato quanto riportato dall'Art. 40 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada;
- e) i tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati e segnalati con apposita segnaletica (frecce, strettoia, ecc.);
- f) durante l'esecuzione dei lavori di scavo dovranno sempre essere garantiti gli accessi agli esercizi commerciali e ai fabbricati aventi gli ingressi lungo la

zona di intervento mediante l'adozione di accorgimenti e dispositivi che consentano il transito pedonale (passerelle, ecc.) e veicolare per quanto riguarda gli accessi carrai (è vietato l'uso di pannelli in legno, assiti, ecc.). I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'atto della consegna al Comune dello scavo colmato.

A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "LAVORI DI ESEGUITI PER CONTO DI", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori dell'impresa esecutrice indicante i tempi di esecuzione (tempi di inizio - tempi di ultimazione) e il numero di autorizzazione.

Art. 10 - DIFESA DELLE RADICI DEGLI ALBERI

Nei casi in cui l'intervento avvenga in corrispondenza o in prossimità di viali alberati, piantumazioni, aiuole o giardini, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché non siano arrecati danni alle piante stesse, in particolare modo all'apparato radicale e aereo e comunque secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale del verde.

Art. 11 - NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI SCAVO

1. Il taglio del manto stradale o del marciapiede dovrà essere effettuato tramite apposita macchina rifilatrice ovvero con opportune attrezzature, seguendo un disegno geometrico regolare.
2. Le rotture in senso longitudinale che richiedono più di un giorno di lavoro dovranno essere eseguite a tratti assicurando il ripristino dello scavo entro la fine della giornata lavorativa in condizione da garantire il normale traffico veicolare o pedonale; se ciò non fosse possibile e lo scavo dovesse rimanere aperto durante la notte, sarà indispensabile adottare l'opportuna segnaletica cantieristica e stradale luminosa prevista negli articoli precedenti.
3. Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato (garantendo in ogni caso una carreggiata a senso unico alternato) sia l'accesso agli ingressi.

ART. 12 - NORME PARTICOLARI PER MANOMISSIONI E RIPRISTINI

A- Manomissione e ripristino di sede stradale:

1. La sede stradale dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:

a) taglio della pavimentazione esistente a sezione geometrica esclusivamente con l'uso di martello pneumatico o disco diamantato;

b) demolizione della pavimentazione stradale esistente eseguita con mezzi meccanici;

c) scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno; dovranno essere, per quanto possibile, evitati scavi con asse obliquo all'asse stradale;

d) carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;

e) riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato;

f) ripristino provvisorio consistente nella esecuzione in opera di fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout-venant bitumato) e successiva rullatura con rullo di peso adeguato, per uno spessore compreso non inferiore a 10 cm;

g) fresatura a freddo eseguita con mezzo idoneo, per uno spessore di 3 cm;

h) pulizia accurata delle superfici, eventuale diserbo da erbe infestanti e stesa di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/m²;

i) esecuzione in opera di tappetino bituminoso posato sulle superfici precedentemente fresate a sezione geometrica (compreso la rifilatura delle zone da asfaltare con l'ausilio di lame circolari), spessore finito compreso 30 mm, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato;

- per scavi con asse parallelo all'asse stradale la larghezza di intervento sarà pari alla larghezza della carreggiata stessa per strade di larghezza inferiore a 4,00 m;

- per strade di larghezza superiore a 4,00 m, la larghezza di intervento sarà pari alla semisede stradale;

- per scavi con asse perpendicolare all'asse stradale la larghezza dell'intervento di ripristino sarà pari ad almeno 6,00 m;

- la larghezza dell'intervento sarà comunque pari all'intera carreggiata stradale nel caso in cui la rottura del suolo avvenga entro due anni da un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della strada effettuato dal Comune;

j) fornitura e posa in opera di nuove cordonature in luogo di cordoli eventualmente lesionati nel corso dei lavori;

k) ripristino della segnaletica stradale mediante fornitura e posa in opera di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura, applicate con l'ausilio di compressore a spruzzo (garanzia 12 mesi), compreso altresì l'eventuale ripristino della segnaletica verticale il tutto in conformità al Nuovo Codice della Strada.

Poiché è in uso chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo, rimane stabilito che detta procedura idonea ad eliminare un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori (pur essendo consentita) è considerata come "lavoro di ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti.

Detto conglomerato a freddo deve essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/m². Ne consegue che sono vietati i ripristini su conglomerati a freddo non rimossi.

Le operazioni di ripristino definitivo dovranno essere effettuate quando le condizioni climatiche lo consentiranno e sempre previa esecuzione a regola d'arte del ripristino provvisorio con tout-venant bitumato, e comunque non oltre sei mesi dall'inizio dei lavori.

Sarà inoltre incombenza del concessionario provvedere alla rimessa in quota a regola d'arte di ogni chiusino d'ispezione rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori.

B - Manomissione e ripristino di marciapiede esistente in tappetino bituminoso

1. Il marciapiede dovrà obbligatoriamente essere ripristinato, salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico Comunale, con tappetino d'usura.

C - Manomissione e ripristino di marciapiede in pavette cementizie autobloccanti

1. Il marciapiede dovrà essere manomesso attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:

a. rimozione a mano delle pavette cementizie autobloccanti, prevedendo il deposito e la custodia delle stesse nell'area di cantiere a cura e spese del concessionario;

b. demolizione del sottofondo in calcestruzzo compreso il carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD.;

c. scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;

d. carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;

e. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;

f. formazione di massetto in calcestruzzo, spessore 10 cm, dosato a 200 Kg/m³ di cemento R 325;

g. posa in opera delle pavette cementizie autobloccanti su letto di sabbia spessore medio compreso 4 cm e comunque a raccordo del piano della pavimentazione esistente; i masselli lesionati dovranno essere sostituiti con altri della medesima forma e pigmentazione.

Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione.

Comunque non potrà essere imposta una larghezza d'intervento maggiore di 2,50 m se non giustificata dalla larghezza di scavo.

In particolari casi debitamente motivati, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà imporre larghezze di ripristino superiori a quella dello scavo. 3. Se fosse necessaria o opportuna la completa sostituzione dei cordoli, per motivi non imputabili a danni provocati durante l'esecuzione dei lavori sarà compito e onere dell'Amministrazione Comunale provvedere alla loro fornitura mentre la posa in opera rimarrà a carico del concessionario.

Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, deprese o comunque sconnesse, sarà totale incombenza del concessionario provvedervi alla

sistemazione con l'eventuale integrazione e sostituzione delle parti mancanti o danneggiate.

Qualora si rendesse necessario il rialzamento degli stessi, ciò potrà essere imposto se ricadenti nella fascia di m 2,00 d'ambo le parti dell'asse dello scavo.

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà richiedere, sia a parziale compenso, scomputo e conguaglio di altri lavori che non saranno eseguiti, la posa in opera di pavimentazioni diverse dall'esistente, anche provvedendo direttamente alla messa a disposizione dei materiali.

D - Manomissione e ripristino di banchina stradale sterrata

1. La banchina dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine, tecnico:

- a. scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;
- b. carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;
- c. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato fino a completo assestamento, per l'intera lunghezza e larghezza della banchina stradale sterrata oggetto della manomissione.

E - Manomissione e ripristino pavimentazioni carrabili o pedonali in cubetti di porfido, acciottolato o altro materiale lapideo

1. La pavimentazione dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:

- a. rimozione della pavimentazione esistente previo specifiche prescrizioni tecniche impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, il materiale di pavimentazione rimosso, dovrà essere depositato e custodito entro l'area di cantiere;
- b. carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;

c. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;

d. sedi stradali: formazione di soletta in calcestruzzo di cemento, spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata diametro 8 mm e maglia 20x20 cm;

e. zone pedonali: formazione di massetto in calcestruzzo spessore 10 cm dosato a 200 Kg/m³ di cemento R 325;

f. posa in opera dei cubetti, ciottoli o altro materiale lapideo su letto di sabbia miscelata a secco con cemento R 325, spessore 10 cm sofficie, sigillatura dei giunti con boiaccia cementizia. Gli elementi che risulteranno lesionati o deteriorati al contorno, sia al momento della rimozione sia successivamente, non potranno essere riutilizzati e quindi sostituiti con altri di identiche caratteristiche fisiche ed estetiche; nel caso non fosse possibile, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà imporre il rifacimento dell'intero tratto pavimentato con un nuovo materiale.

2. Nel caso fossero previsti altri interventi, anche di altro concessionario, sullo stesso luogo, si dovrà provvedere, in attesa del ripristino definitivo, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire poi con la pavimentazione definitiva.

L'onere del ripristino della pavimentazione in pietra sarà poi ripartito proporzionalmente tra i concessionari che eseguiranno i lavori di scavo.

Qualora la rottura interessi tipi di materiali non facilmente reperibili in commercio (pietrini, piastrelle, mattoncini, klinker, ecc.) la concessione di manomissione sarà condizionata alla accertata preventiva disponibilità del materiale occorrente per la totale sostituzione.

Art. 13 - SEGNALETICA STRADALE

1. I ripristini provvisori e definitivi delle sedi manomesse dovranno garantire il rifacimento della preesistente segnaletica sia orizzontale che verticale, secondo le prescrizioni che verranno impartite dal competente Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Locale, in attuazione del Codice della Strada e del regolamento di esecuzione.

2. Sino al ripristino definitivo dovrà essere posta e mantenuta la segnaletica di cantiere in base alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ PER DANNI AD ALTRI IMPIANTI PREESISTENTI

1. Il Concessionario risponderà dei danni che possano derivare agli impianti del sottosuolo (Enel, Telecom, fognatura comunale, illuminazione pubblica comunale, ecc.) sia durante i lavori che durante la manutenzione.
2. Qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero scoperte tubazioni, fognature e/o manufatti in genere sarà indispensabile contattare l'Ente proprietario della tubazione e l'Ufficio Manutenzione Strade e Sottoservizi e richiederne l'immediato intervento atto a garantire l'integrità e la funzionalità degli stessi. E' pertanto opportuno prima di programmare i lavori accertarsi, tramite le ditte o enti gestori degli impianti siti nel sottosuolo, l'esistenza e la loro collocazione.
3. Il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso dal Comune ed eseguire i lavori a regola d'arte secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.
5. Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'Amministratore dello stabile.
6. Prima dei reinterri dovrà essere garantita la constatazione da parte dell'Ufficio Manutenzione Strade e Sottoservizi delle riparazioni eseguite.
7. Qualora venissero denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ PER DANNI VERSO TERZI

1. Il Comune sarà completamente sollevato e indenne da ogni responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo l'ultimazione degli stessi, sia a causa dei lavori stessi.
2. In relazione agli articoli precedenti il richiedente sarà responsabile dalla data di inizio lavori fino alla data di svincolo del deposito cauzionale.

3. In particolare sarà tenuto, nel periodo intercorrente tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, ad intervenire, ogni qualvolta sia comunicata dall'Ufficio Tecnico Comunale o dalla Polizia Locale la formazione di buche pericolose, assestamenti o cedimenti delle pavimentazioni o dei chiusini, nonché dovrà provvedere ad effettuare frequenti controlli con personale proprio in modo da intervenire tempestivamente con le necessarie opere di ripristino esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei riguardi di eventuali danni che potessero, in ogni modo, subire i terzi in conseguenza dei lavori in corso.

4. Il Concessionario, inoltre, sarà ritenuto responsabile, per 24 mesi dalla data di svincolo del deposito cauzionale, per i lavori che si rendessero necessari in seguito a cedimenti, e che saranno ad esso addebitati o per qualsiasi danno riconducibile all'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 16 – GARANZIE E ONERI

1. In base a chi richiede le rotture del suolo pubblico sono previste le seguenti forme di garanzia:

a. le Società Concessionarie di servizi pubblici di sottosuolo:

- costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di € 25.000,00/annue.

b. le Società, Imprese e terzi (esecutrici): - deposito cauzionale quantificato in € 300,00 ogni mq, se la superficie è compresa tra 1 e 5 mq la cauzione forfettaria è fissata in € 1.550,00, per superfici superiori a 5 mq sarà applicata una maggiorazione di € 300,00 per ogni mq, per ogni intervento. Il deposito cauzionale, da versare presso la tesoreria comunale, potrà essere sostituito da polizza fidejussoria, introitabile a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto Bancario o Assicurativo.

Nel caso in cui la rottura del suolo avvenga entro due anni da un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della strada effettuato dal Comune l'importo quantificato del deposito cauzionale verrà raddoppiato.

2. La cauzione verrà svincolata e restituita, previa richiesta, dopo verifica da parte dell'Ufficio Manutenzione Strade e Sottoservizi dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino e comunque non prima che siano trascorsi tre mesi dall'ultimazione dei lavori stessi. Nel caso i lavori non vengano realizzati a regola d'arte e/o totalmente, la cauzione non verrà restituita ovvero verrà restituita parzialmente trattenendo la quota necessaria per consentire l'esecuzione diretta da parte del Comune.

3. Gli importi dei depositi cauzionali non restituiti dovranno essere introitati e vincolati su apposito capitolo di bilancio per consentire gli interventi di ripristino da parte del Comune.

4. Per il ritiro dell'atto autorizzativo è richiesta n° 1 marca da bollo da 16,00 euro, il pagamento dei diritti di segreteria pari ad euro 90,00 e ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della TOSAP presso la società incaricata per la riscossione.

Art. 17 - INADEMPIENZE E PENALITA'

1. Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni di cui al presente regolamento darà luogo a una penalità decurtata dalla polizza fideiussoria/deposito cauzionale, calcolata attraverso il seguente elenco prezzi, eventualmente aumentata dai costi sostenuti dal Comune per l'attivazione del proprio personale che si fosse resa necessaria per la pubblica incolumità.

Ritardo sull'ultimazione lavori (data indicata nell'autorizzazione), per i primi 10 giorni naturali e consecutivi:	€. 50,00/giorno
Per ciascun giorno, successivo ai primi 10:	€. 150,00/giorno
Ripristini provvisori mal eseguiti che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica, per tutta la durata dell'autorizzazione fino al completamento del ripristino definitivo:	€. 300,00/mq

Resta inteso che potranno essere applicate ulteriori penalità sulla condotta dei cantieri come previsto dai regolamenti locali e nazionali vigenti (es. Codice della Strada, Regolamento Unico delle Entrate etc...).

2. A fronte di reiterati comportamenti negligenti di imprese esecutrici dei lavori l'Amministrazione Comunale, con motivato provvedimento, può imporre al Concessionario – ove non in contrasto con normative pubbliche prevalenti – il divieto d'impiego delle imprese che in situazioni analoghe precedenti hanno tenuto gravi comportamenti d'inadempienza o di cattiva esecuzione delle opere, nonostante i richiami del Servizio territorio.

Art. 18 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE

1. Nel caso d'inadempienza agli obblighi assunti da parte del Concessionario e/o delle imprese esecutrici, dopo formale contestazione il Comune potrà sostituirsi ad essi per l'esecuzione d'ufficio, salva la rivalsa delle spese e indipendentemente dalle penali applicabili, escutendo prioritariamente le fidejussioni prestate.
2. Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione Comunale potrà incaricare altra ditta oppure provvedervi direttamente ponendo a carico del Concessionario, ogni onere derivante.
3. La contabilizzazione dei lavori conseguenti sarà effettuata dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo rilievo delle misure in contraddittorio con un incaricato del Concessionario e/o dell'impresa esecutrice, allo scopo invitati.
4. I prezzi saranno quelli di cui ai contratti con le diverse ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie, o esecutrici dei lavori di ripristino, del suolo pubblico, dei giardini e alberature.
5. L'importo come sopra ottenuto verrà maggiorato del 10% quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per la direzione e contabilizzazione dei lavori effettuati per conto del Concessionario e/o dell'impresa esecutrice e a parziale compenso del degrado generale apportato alle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente alla verifica dei lavori di ripristino.

Art. 19 – NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente.

La sua entrata in vigore decorre dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ELENCO ALLEGATI:

Allegato A – Richiesta Manomissione Suolo Pubblico

Allegato B – Comunicazione Inizio Lavori

Allegato C – Comunicazione Fine Lavori Provvisori

Allegato D – Comunicazione Ripristino Definitivo

Allegato E – Richiesta Proroga Autorizzazione